



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Area Regolazione del mercato, tutela  
della concorrenza ed innovazione  
Documenti con l'estero e convenzioni Internazionali

Roma, 28/12/2009

Prot. n. 18793 AP

Alle  
Camere di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
Uffici commercio estero

### **LORO SEDI**

Oggetto: Rilascio dei CO e visti per l'estero - chiarimenti ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni ministeriali

facendo seguito agli incontri dello scorso ottobre in Unioncamere ed ai successivi *input* pervenuti dai coordinamenti regionali di alcune Camere, si ritiene utile fornire dei chiarimenti in ordine ad alcune procedure applicative e ad aspetti specifici, che in questi mesi sono stati oggetto di disamina con molte Camere.

### **POTERE DI RAPPRESENTANZA**

Con l'introduzione della "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (DSAN) è stato chiarito che il soggetto firmatario della domanda del certificato deve avere potere di rappresentanza dell'impresa, per cui – se diverso dal legale rappresentante – dovrà disporre di apposita procura.

In tale ambito la necessità di chiarimento è emersa soprattutto in relazione al ruolo degli spedizionieri doganali. Sono state individuate tre modalità, in cui lo spedizioniere può operare, secondo le responsabilità che intende assumere e gli accordi con l'impresa esportatrice:

1. Nel ruolo classico di spedizioniere, egli può firmare solo la casella 9) sul fronte della domanda, con delega semplice dell'impresa a presentare la richiesta di CO (non apparirà in nessun campo del certificato).
2. Se agisce per conto dell'impresa, come speditore nella casella 1), firmerà la domanda sul fronte (casella 8) e sul retro, assumendo la responsabilità della dichiarazione sostitutiva. Per la Camera diverrà lui lo speditore referente a tutti gli effetti.
3. Se intende firmare fronte e retro domanda (casella 8 della domanda e dichiarazione sostitutiva), senza apparire sul CO, allora dovrà disporre di una procura, al pari di qualsiasi soggetto che rappresenta l'impresa. Per la Camera il referente speditore rimane l'impresa.

## **CERTIFICATI DESTINATI A CLIENTI COMUNITARI**

Le disposizioni ministeriali hanno inteso anticipare quanto previsto dal Codice doganale (aggiornato) in materia di rilascio di CO destinati a clienti dell'Unione Europea, quando le esigenze commerciali lo necessitano. Di conseguenza le Camere potranno adottare fin d'ora tale pratica.

## **DELEGA NELLE TRIANGOLARI CON PARTNER COMUNITARIO**

Nel caso delle operazioni triangolari che coinvolgono un partner comunitario sono possibili due distinte modalità operative, a seconda del ruolo che il cliente comunitario ritiene di assumere nella transazione:

1. Se il cliente comunitario fattura al cliente del Paese terzo ed intende comparire nella casella 1) del certificato emesso in Italia - dove presumibilmente si trovano le merci in spedizione - ed assume, dunque, il ruolo di speditore, dovrà produrre all'Impresa italiana una delega a spedire per suo conto all'indirizzo del destinatario.
2. Se il cliente comunitario intende essere parte della transazione come primo destinatario delle merci (casella 2 del CO) con menzione ulteriore del destinatario finale del Paese terzo, sarà sufficiente che nella fattura tra il fornitore italiano ed il cliente comunitario risulti chiaramente espressa la destinazione delle merci nel Paese terzo con il relativo indirizzo.

In entrambi i casi il principio da salvaguardare è quello che il soggetto comunitario sia al corrente della transazione in atto per poter essere citato nel CO emesso in Italia.

## **DSAN**

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio nei confronti della Camera deve essere resa dall'esportatore / richiedente il certificato. Nel caso in cui un esportatore abbia acquistato la merce da un commerciante italiano/comunitario, è buona norma, a maggior tutela per l'esportatore stesso, acquisire a sua volta una dichiarazione d'origine da parte del fornitore, anche in previsione del successivo controllo a campione che la Camera dovesse promuovere.

Se l'esportatore / richiedente non vuole firmare la DSAN, si potrà sbarrare sul modulo la dichiarazione e la Camera procederà alla richiesta della documentazione probatoria dell'origine in via preliminare al rilascio del certificato, richiedendo ogni utile documentazione allo scopo e, se del caso, anche in via diretta dichiarazioni e documentazioni da parte dei fornitori, che non volessero diffondere al cliente informazioni commerciali riservate.

Si raccomanda di non considerare il rifiuto della DSAN da parte dell'utente come una modalità ordinaria, in quanto non in linea con i principi delle nuove disposizioni.

## **DSAN PER MERCE ORIGINARIA DI PAESI TERZI**

Di norma, per merce originaria di Paesi terzi, è richiesta la contestuale presentazione della documentazione probatoria dell'origine all'atto della domanda. Se la Camera ritiene di accettare in questi casi una DSAN del richiedente o di un fornitore, che dichiari il Paese d'origine estera e

gli estremi della bolletta doganale di importazione, la fattispecie ricadrà tra i controlli a campione che la Camera dovrà operare successivamente al rilascio.

### **VISTI SU FATTURE**

Le nuove disposizioni hanno modificato la modalità di visto su fattura, che è divenuta una dichiarazione di conformità della firma del soggetto che sottoscrive la fattura. Con questa modalità non vi è divieto di apporre dichiarazioni in fattura, di cui il firmatario assumerà direttamente la responsabilità. Uniche eccezioni sono:

1. menzioni discriminatorie verso altri Stati;
2. menzioni contrastanti con l'origine dichiarata nel certificato.

Quando una fattura viene presentata priva di firma o viene trasmessa alla Camera in modalità elettronica con firma digitale, priva di firma autografa, l'intervento camerale potrà concretizzarsi in un "visto per deposito dell'atto".

Tuttavia, le fatture che recano dichiarazioni aggiuntive, di vario genere, possono solo accompagnare il certificato di origine, ma non vi si può fare rinvio nella casella 6, ai fini della descrizione della merce, in quanto non possono divenire parte integrante del certificato d'origine. La Camera ha, infatti, facoltà di certificare esclusivamente l'origine delle merci e non l'intero contenuto delle fatture.

### **CONTROLLI A CAMPIONE**

I controlli a campione, in generale, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Si ritiene che, nel caso della certificazione d'origine, i controlli possono essere di tipo preventivo o successivo:

1. per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter del procedimento e nel caso della domanda di certificato d'origine verrà attuato ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, in quanto sono immediatamente rilevabili elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione della domanda.
2. per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito del rilascio del certificato di origine.

Gli uffici camerale, oltre ai casi sopra descritti, potranno effettuare – in qualsiasi momento – controlli, ogni volta che sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

La percentuale di pratiche da sottoporre al controllo a campione è predeterminata dalla Camera o con apposito Regolamento o con decisione del Dirigente responsabile del Settore. La fascia percentuale suggerita, si ritiene possa oscillare in un *range* compreso tra il 5% ed il 10%, in funzione delle dimensioni dell'attività camerale in questo ambito. La selezione delle pratiche da sottoporre a controllo dovrà avvenire con modalità di estrazione casuale, definite in via

preventiva dalla Camera, fatti salvi i casi di fondati dubbi sulle dichiarazioni rese, ove la Camera può agire indipendentemente dalla selezione.

In merito ai controlli da effettuare a campione in via successiva, la Camera si atterrà al controllo documentale già in uso prima dell'emanazione delle nuove disposizioni per ogni diversa fattispecie, alla consultazione di banche dati proprie, di altre pubbliche amministrazioni o di organismi specializzati, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'esportatore.

In particolare per i produttori italiani, il ricorso alla consultazione del Registro delle Imprese costituisce valido strumento per accertare la dichiarazione di produzione, che la Camera potrà far integrare, in caso di dubbio, da documenti di magazzino che dimostrino la produzione, piani di ammortamento macchinari, dichiarazione del produttore sui processi produttivi.


#### **TIMBRI**

A titolo esemplificativo si allegano due facsimile di timbri, che le Camere potranno adottare per le azioni previste dalle nuove disposizioni. Eventuali personalizzazioni, che meglio rispondono alle procedure attuate dalle Camere, potranno essere implementate, purché non si alterino i principi introdotti dalle nuove disposizioni. Resta valido il timbro in uso per la legalizzazione della firma dei dipendenti camerali (Ex UPICA).

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Tiziana Pompei



**FACSIMILE DI TIMBRI**

**Ufficio Estero - Foreign Trade Department**

Visto per la conformità della firma apposta sul presente documento, depositata in atti presso questa Camera di commercio.

\_\_\_\_\_

Visa for signature conformity on this document as lodged with the \_\_ (nome Provincia) \_\_ Chamber of Commerce.

Data / Date

Firma / Signature

**VISTO CONFORMITÀ  
FIRMA**

**Ufficio Estero - Foreign Trade Department**

Copia del presente atto è stata depositata presso questa Camera di commercio.

\_\_\_\_\_

Copy of this document has been lodged at \_\_ (nome Provincia) \_\_ Chamber of Commerce.

Data / Date

Firma / Signature

**VISTO PER  
DEPOSITO**